



Delibera di Giunta

[CONVERSIONE STATO PATRIMONIALE 31/12/2016 – 01/01/2017]

COMUNE DI PRAY

Sommario

Introduzione	2
Patrimonio netto	4

Introduzione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che

rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Patrimonio netto

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione: costituito dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce "Netto da beni demaniali" e al netto del valore attribuito alle riserve;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

A) PATRIMONIO NETTO	
I) Netto patrimoniale	4.308.495,35
II) Netto da beni demaniali	-
	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.308.495,35

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

<u>Patrimonio netto</u>	
Fondo di dotazione	4.308.495,35
Riserve	
<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-
<i>da capitale</i>	-
<i>da permessi di costruire</i>	8.460.538,07
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	-
<i>altre riserve indisponibili</i>	-
Risultato economico dell'esercizio	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.769.033,42

Per la sezione in questione sono intervenute diverse variazioni sia di tipo formale sia di tipo sostanziale.

In particolare:

- Si è iscritto tra le Riserve da permessi di costruire l'importo che nel vecchio schema del Conto del Patrimonio rappresentava i Conferimenti per concessioni di edificare per un ammontare di euro 29.369,84 e i Conferimenti in conto capitale per un ammontare di euro 8.757.360,69;
- Si sono iscritti tra le Riserve da permessi di costruire le variazioni sostanziali dovute all'aggiunta di conti correnti postali e del fondo economale, all'inserimento del fondo crediti di dubbia esigibilità e alla quadratura dei mutui e dei debiti con il Rendiconto 2016.